



TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo nel procedimento cautelare di lavoro iscritto al n. **641/2013** R.G. promosso da

Caltagirone Valerio Maurizio (rappresentato e difeso dall'avv. F. Licari)

- ricorrente -

contro

E.R.S.U. di Enna in persona del Vice Presidente pro-tempore (rappresentato e difeso dall'avv. B. Pellegrino);

- resistente -

e nei confronti di

Assessorato Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell' Istruzione e della Formazione Professionale in persona dell' Assessore legale rappresentante pro tempore

Agnello Gaspare (rappresentato e difeso dall'avv. G. Agnello)

-controinteressati-

Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato evocato in

giudizio attesa la natura giuridica degli ERSU quali persone giuridiche di diritto pubblico dotate di propria autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale (cfr. art.7 comma 3 della L.R. n. 20/2002) e dunque esclusa l' esistenza di un rapporto organico rispetto all' Assessorato di cui non costituiscono articolazioni.

Nel merito, il giudicante osserva; RILEVATO:

che il contratto stipulato in data 29.03.2011, con il quale l' allora presidente pro tempore dell' ERSU di Enna ha conferito al Caltagirone le funzioni di direzione dell' ente aveva efficacia biennale (1.1.2011-31.12.2012);

che con il DDG n. 304543 del 17.06.2011, veniva autorizzata la stipula di contratto con durata sino al 31.12.2013, mai seguita dalla stipula stessa;

che pertanto alla data in cui è sopraggiunta la nomina dell' Agnello (giusto Decreto n. 5 del 5.08.2013) il ricorrente, non avendo nel frattempo stipulato alcun atto di proroga o rinnovo del precedente contratto (né essendo mai intervenuto qualsivoglia incontro di volontà delle parti sul punto) esercitava le funzioni di direzione sostanzialmente in via di fatto;

che non rileva, a comprovare la perdurante efficacia del contratto del 29.03.2011, il richiamo al contenuto di quest' ultimo, nella parte in cui si decreta di conferire l' incarico "*.. e comunque fino alla data della nomina del direttore*"; che infatti, l' inciso va inteso piuttosto come previsione di eventuale cessazione *ante tempus* degli effetti negoziali, in caso di sopravvenuta (ovvero nelle more del periodo di efficacia pattuito) nomina del Direttore, ostando all' interpretazione propugnata dal ricorrente il semplice rilievo che laddove si fosse voluto individuare nella evenienza/nomina del Direttore, in qualunque tempo intervenuta, il momento di risoluzione degli effetti del contratto, nessun senso avrebbe avuto la fissazione di un preciso termine di scadenza; che l' esegesi dell' inciso in questa sede propugnata è dunque l' unica che consente di conservare una qualche valenza allo stesso.

RITENUTO che, pertanto, nessun atto di destituzione è stato operato ai danni del ricorrente in

occasione del conferimento di incarico all' Agnello; che tale circostanza potrebbe da sola considerarsi dirimente al fine di negare l'esistenza di un concreto interesse ad agire del ricorrente nel presente giudizio, dovendosi escludere, per quanto premesso, che eventuali profili di illegittimità, sub specie di violazione di norme procedurali nell' adozione dell' atto impugnato, abbiano potuto ledere posizioni di diritto soggettivo facenti capo al Caltagirone nell' ambito del suo rapporto di lavoro con l' ente.

RILEVATO che comunque le dedotte violazioni di legge non si ravvisano nel caso in esame, posto che:

1) l'atto è stato adottato nella persona del vice presidente legittimamente, ovvero, nell'esercizio delle funzioni vicarie del presidente : ex art. 9 comma 3 della L.R. N.20/2002 il vicepresidente sostituisce il presidente nelle ipotesi di impedimento o assenza di quest' ultimo; la norma è certamente suscettibile di estensione alle ipotesi di vacanza del ruolo presidenziale trattandosi di specificazione dei casi di assenza; peraltro, tra le attribuzioni presidenziali ai sensi dell' art. 9 comma 1 lett. d), è contemplata l' adozione con decreto in caso di urgenza sentito il direttore, dei "*provvedimenti necessari per garantire l' erogazione dei servizi ed il funzionamento dell' ente..*"; ora l' atto impugnato, visto quanto prospettato e documentato circa l' esistenza di sopravvenuti gravi motivi di conflitto tra la gestione del Caltagirone e gli orientamenti espressi dal Consiglio di amministrazione dell' ente (con particolare riferimento alle vicende intercorse nei rapporti tra l' ERSU e l' Università Kore di Enna) appare riconducibile alla suddetta previsione di legge;

2) la censura facente leva sulla pretesa violazione dell'art. 6 della L.R. n.9 del 2012 non è fondata. Ed invero la previsione in argomento va letta in combinato disposto con la norma di cui all' art. 3 della L.R. n.19 del 20 giugno 1997, a mente della quale: *Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:*

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza.

2. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia regionale, di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine e alle designazioni il cui procedimento formativo non si sia ancora concluso alla data di approvazione della presente legge.

La norma fissa i criteri (rectius: individua i requisiti) per le nomine e le designazioni degli organi di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni (cfr. art. 1 della legge). Gli organi della cui nomina trattasi, sono dunque quelli individuati dall' art. 1 della richiamata legge, ovvero *organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle province e dei comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale.*

Premesso il quadro normativo di riferimento non può dubitarsi dell' applicabilità delle suddette prescrizioni di legge alla nomina degli organi dell' ERSU, infatti, giusta la previsione di cui all' art. 7 comma 3 della l.r. n.20/2002, *gli enti de quibus, sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale (...) e operano sotto l' indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell' Assessorato Regionale dei beni culturali (...)*; ne discende che l' ERSU ed i suoi organi rientrano nell' ambito applicativo delle norme in argomento.

Dunque il criterio dell'equivalenza di cui all'art 3.comma 2 della L. R. n.19 del 20 giugno 1997, trova asilo nella fattispecie, atteso che, se da un canto, l' art 6 della richiamata legge regionale prevede, con particolare riferimento alla nomina di direttore provvisorio dell' ERSU, nelle more dell' espletamento delle procedura concorsuale, che l' incarico sia conferito a personale con qualifica dirigenziale, per altro verso, l' interpretazione sistematica delle norma sopra caldate consente di concludere che anche nella particolare ipotesi disciplinata dalla L.R. n.9 del 2012, sia operativo il criterio dell' equivalenza di cui all' art. 3 lett.b) della L.R. n.19 del 20 giugno 1997.

Ora, l' Agnello ha rivestito per oltre cinque anni la carica di sindaco del comune di Enna e dunque la sua posizione è *ex lege* assimilabile all' esperienza/qualifica dirigenziale di cui all' art. 6 della L.R. n. 9 del 2012.

Per le suddette ragioni non appare sussistere il *fumus boni iuris*.

Implicitamente deve ritenersi escluso anche il *periculum in mora*

Si premetta che nell'ipotesi in cui, come nella specie, si deduca sostanzialmente un pregiudizio alla immagine, poichè detto ha in astratto minore incidenza dei casi paradigmatici sottoposti all' attenzione del giudice del lavoro in cui è invece l'intero rapporto lavorativo che si risolve, deve valutarsi il requisito del *periculum* con estremo rigore.

Il prospettato pregiudizio all'immagine ed alla dignità professionale e personale viene sostanzialmente fatto discendere dal fatto che in conseguenza dell' adozione dell' atto asseritamente illegittimo il ricorrente subirebbe l' onta di rimanere sottoposto a soggetto privo di qualifica dirigenziale.

In altri termini ciò da cui si assume discendere "plateale danno all' immagine" è il fatto che un "funzionario" possa essere deputato ad assegnargli il carico di lavoro.

Orbene quanto evidenziato al punto precedente in ordine alla equipollenza della posizione rivestita dall' Agnello all' esperienza dirigenziale basta a far ritenere l' inconsistenza delle ragioni poste a fondamento del paventato irreparabile pregiudizio all' immagine.



Quanto alle spese in considerazione della complessità e particolarità della vicenda si ritiene sussistono gravi ragioni per compensarle.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Enna, 22.10.2013

Il giudice del lavoro
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 10 13
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA